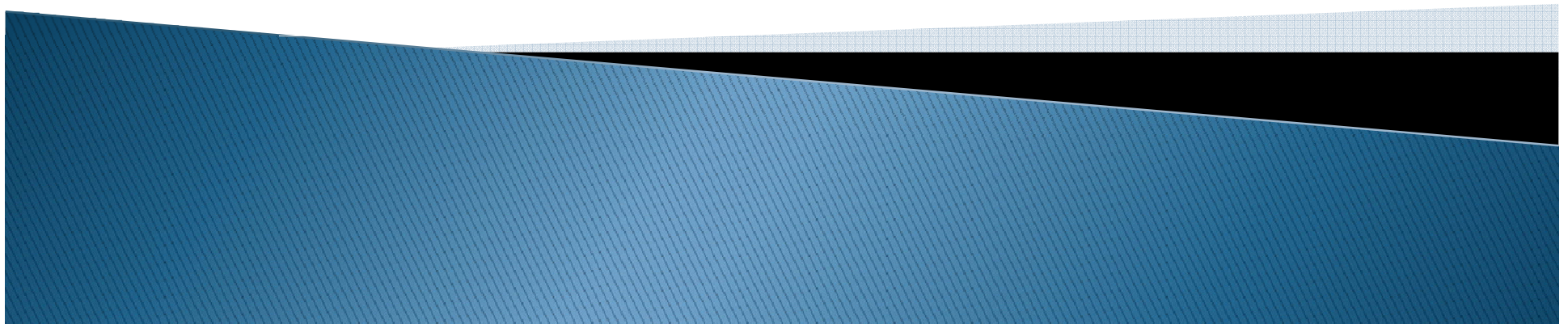


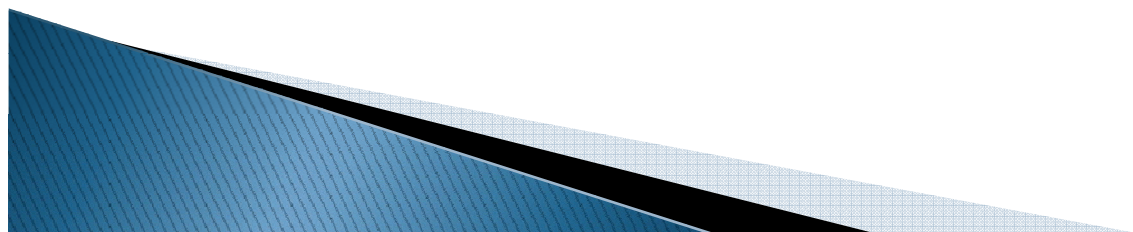
Ipotesi nuovo Patto di stabilità EELL 2011-2013



Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011 - 2013

- (comma 2) Il nuovo patto di stabilità prevede che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, si applichino, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, le seguenti percentuali:

Province	Per l'anno 2011 si applica l' 8,3 %	Per l'anno 2012 si applica il 10,7 %	Per l'anno 2013 si applica il 10,7 %
Comuni	Per l'anno 2011 si applica l'11,4%	Per l'anno 2012 si applica il 14%	Per l'anno 2012 si applica il 14%

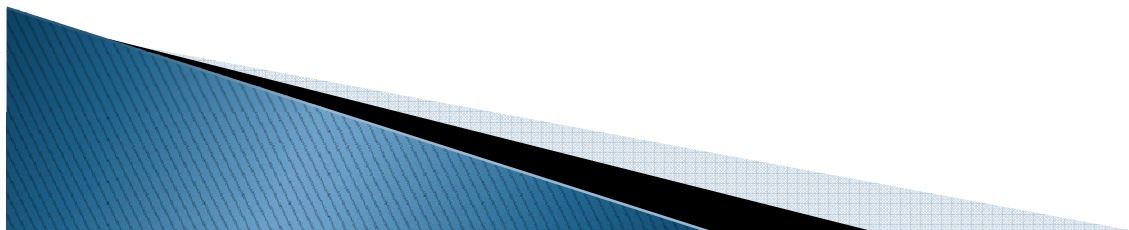


Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali è costituito dalla somma degli importi risultanti dalla differenza (A) tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza (B) tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti

PARTE CORRENTE	PARTE IN CONTO CAPITALE
Accertamenti - Impegni Differenza (A)	Incassi - Pagamenti Differenza (B)

$$\text{SALDO FINANZIARIO} = A + B$$

A decorrere dal 2011 il saldo finanziario deve risultare pari a zero.



(comma 5) Il saldo finanziario deve risultare, per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, NON INFERIORE al valore individuato al comma 2 (vedi %) diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ossia pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Per l'anno 2011 il saldo finanziario è ridotto del 50 % della differenza tra il saldo determinato ai sensi del comma 5 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se la differenza risulta positiva

Per l'anno 2011 il saldo finanziario è aumentato del 50 % della differenza tra il saldo determinato ai sensi del comma 5 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se la differenza risulta negativa.



Comma 7. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011.